

proposta di legge n. 312

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 18 aprile 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2012, N. 29

“NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI E
DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA”

Signori Consiglieri,

i numerosi casi di separazione e divorzio che si verificano nella società attuale e la derivante conflittualità tra coniugi richiedono specifici interventi di mediazione sul piano regionale al fine di favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori.

A tal fine la presente proposta intende modificare la legge regionale 15 ottobre 2012, n. 29 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà), inserendo, tra gli interventi che la Regione deve promuovere, i seguenti:

- a) le attività del Centro regionale per la mediazione dei conflitti di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti

adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti) relativamente alla mediazione familiare, in coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali, i consultori e gli altri centri di assistenza e mediazione familiare già presenti sul territorio o da realizzare al fine di fornire ulteriore sostegno alle coppie in fase di separazione o divorzio in particolare per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto;

- b) la supervisione e l'aggiornamento dei mediatori impiegati nel Centro regionale per la mediazione dei conflitti e di quelli che lavorano presso altri centri che si occupano di mediazione familiare.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 29/2012)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 29 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà) è sostituita dalla seguente:

“a) le attività del Centro regionale per la mediazione dei conflitti di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti) per ciò che riguarda la mediazione familiare, d'intesa con gli Ambiti territoriali sociali, i consultori e gli altri centri di assistenza e mediazione familiare già presenti sul territorio o da realizzare al fine di fornire ulteriore sostegno alle coppie in fase di separazione o divorzio in particolare per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli);”.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 29/2012 è inserita la seguente:

“a bis) la supervisione e l'aggiornamento dei mediatori impiegati nel Centro regionale per la mediazione dei conflitti di cui alla lettera a) e di quelli che lavorano presso altri centri che si occupano di mediazione familiare;”.